



COPIA

# COMUNE DI BRALLO di PREGOLA

Provincia di Pavia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero : 10  
Data : 28/03/2018  
N.R.P.

OGGETTO: *AFFIDAMENTO IN HOUSE EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI INDIFFERENZIATI DEL COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA (PV) AD ASM VOGHERA SPA. APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 34 COMMI 21 E 22 DEL D. LGS. 18 OTTOBRE 2012, N. 179 ED ART. 192, COMMA 2 DEL D. LGS N. 50/2016. APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO.*

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 14,3 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione

Su numero 11 componenti risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
Christos Chlapanidas	X		Gianpietro Bongiorno	X	
Fabio Tagliani	X		Gianluca Castelli	X	
Giovanna Cornarotti	X		Piergiacomo Giuliano	X	
			Gualdana		
Federica Castelli	X		Paolo Tornari	X	
Leonardo Nobile	X		Andrea Maruffi		X
Valentina Frascetta	X				
			<b>TOTALE</b>	10	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Sandro Sciamanna

Il Presidente Sig. Christos Chlapanidas , nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI INDIFFERENZIATI DEL COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA (PV) AD ASM VOGHERA SPA. APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 34 COMMI 21 E 22 DEL D. LGS. 18 OTTOBRE 2012, N. 179 ED ART. 192, COMMA 2 DEL D. LGS N. 50/2016. APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la proposta del Presidente, il quale fa una breve illustrazione in merito alla presente proposta di deliberazione;

#### **Premesso:**

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 28, del 29/11/1997 approvava la convenzione con Lomellina Energia S.r.l. per il conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani ed assimilati del Comune di Brallo di Pregola;
- Che il suddetto contratto con la Lomellina Energie Srl è ormai scaduto e che pertanto si rende opportuno procedere ad un nuovo affidamento;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29, del 20/12/2014 è stato dato l'affidamento in house del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU ed assimilabili indifferenziati del Comune di Brallo di Pregola (PV) ad ASM Voghera Spa con decorrenza dal 01/01/2015 ed al contempo era stato approvato il relativo contratto;
- Che il suddetto contratto è scaduto;
- che si impone pertanto la necessità di adottare determinazioni con riferimento all'affidamento della gestione del ciclo relativo al trasporto e smaltimento dei rifiuti, a seguito dell'intervenuta scadenza dell'affidamento precedente;

#### **Considerato:**

che il ciclo dei rifiuti costituisce un servizio pubblico locale, in quanto esplicitamente previsto come tale dalla Parte IV – Titolo I – Capo III D.Lgs 152/2006, nonché dall'art.1, c.2, lettera a) LR 26/2003;

che la Corte Costituzionale con sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, ha ritenuto illegittima tale norma poiché la compressione della possibilità di ricorrere all'affidamento diretto è in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, che consente, anche se non impone la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'Ente Locale alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto "controllo analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici ed infine dello svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante;

che la normativa in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica è da considerarsi in continua evoluzione e aggiornamento ;

che l'art. 34 commi 20 e seguenti del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha determinato una nuova disciplina dei servizi pubblici locali statuendo in particolare:

*“20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

*21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.*

*22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.*

*23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo».*

*24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera b) è abrogata.*

*25. I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.*

*26. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: «e illuminazioni votive». Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125.*

27. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui» sono soppresse.”

che l'art. 13 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, ha disposto quanto segue;

"1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014”.

**RITENUTO** di dover procedere ad un complessivo riassetto del ciclo dei rifiuti in ambito locale, sia sul piano strategico – istituzionale che tecnico – operativo, e valutata la disponibilità di ASM Voghera ad assumere la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti con affidamento diretto (cosiddetto “*in house*”);

**DATO ATTO CHE** ASM Voghera presenta le caratteristiche *in house* pienamente coerente con i principi di derivazione comunitaria in materia (ASM Voghera è infatti *società a capitale interamente pubblico*, sulla quale *gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo congiunto in quanto l'amministrazione comunale di Brallo di Pregola esercita congiuntamente con altre amministrazioni sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi*);

**CONSIDERATO CHE** con riferimento, tra molti casi di giurisprudenza nazionale e comunitaria, alla sentenza Corte di Giustizia UE 4/6/2008 n. C-324/07, il rapporto tra il Comune di Brallo di Pregola ed ASM Voghera ben rientra in quanto previsto dalla sentenza richiamata: Il diritto comunitario non osta a che un comune si associ ad una cooperativa trasferendo contestualmente ad essa la gestione della rete comunale di teledistribuzione senza previa gara d'appalto, purché rispetti i requisiti dell'*in house*. Gli artt. 12, 43 e 49 CE, nonché i principi della parità di trattamento, della non discriminazione e della trasparenza non ostano a che un comune si associ ad una cooperativa trasferendo contestualmente *ad essa la gestione della rete comunale di teledistribuzione senza previa gara d'appalto, purché tale comune eserciti su tale cooperativa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la cooperativa svolga la parte più importante della sua attività con i suoi associati. Il fatto che tale cooperativa sia costituita esclusivamente da comuni e associazioni tra comuni (o enti pubblici), senza alcun ricorso a capitale privato, indica sostanzialmente che il requisito dell'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è soddisfatto. In un caso come quello in esame il controllo esercitato per il tramite degli*

*organi statutari della cooperativa, costituiti da rappresentanti dei comuni e delle associazioni tra comuni che deliberano a maggioranza, è da intendersi quale controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.*

**VISTO**, in particolare, lo Statuto di ASM Voghera SpA, adeguato alla normativa in materia di partecipazioni pubbliche D. Lgs 175/2016 e D. Lgs 100/2017, approvato dall'Assemblea Ordinaria della società stessa.

**DATO ATTO CHE** ASM Voghera è partecipata esclusivamente da Enti Locali e che il Comune di Brallo di Pregola è titolare di una quota di partecipazione azionaria al capitale interamente pubblico;

**VALUTATA** l'opportunità a procedere all'affidamento in house della gestione del ciclo dei rifiuti ad ASM Voghera, in quanto soggetto a capitale interamente pubblico, che opera in ottica di massima efficienza, efficacia ed economicità, con possibilità di incidere in modo rilevante sia sugli aspetti di qualità, strettamente connessi alla qualità della vita dei cittadini e dell'ambiente, sia sugli aspetti economico-finanziari, sia nel breve che nel medio-lungo periodo.

**VISTO** lo schema di "contratto di servizio per l'erogazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento RSU e assimilabili indifferenziati del Comune di Brallo di Pregola", che si allega alla presente deliberazione sotto la lett. "A" quale parte integrante e sostanziale.

**CONSIDERATO:**

- che la vigente normativa in materia di gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica prevede che la gestione del servizio possa essere affidata a società a capitale interamente pubblico, a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano;
- che quanto configurato prevede la costituzione di una delegazione interorganica tra l'ente locale e l'ente strumentale da esso partecipato, la quale esclude tra essi la terzietà e consente quindi l'applicazione dell'istituto dell'affidamento diretto;
- che l'ASM Voghera Spa è una società per azioni a totale partecipazione pubblica, sulla quale viene esercitato con controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi da parte degli enti locali che partecipano a detta società e svolge la parte più importante della propria attività con gli enti che ne detengono la partecipazione e la controllano e che pertanto possiede tutti i requisiti essenziali a rendere possibile l'affidamento diretto "in house";
- che l'ASM Voghera Spa sta operando come gestore dei servizi di igiene urbana per i comuni confinanti con il territorio del Comune di Brallo di Pregola, ove garantisce adeguati ed omogenei standards qualitativi del servizio, con ciò prefigurandosi come soggetto gestore pubblico di riferimento per la gestione dei servizi di igiene urbana del territorio;
- che pertanto si prefigura la necessaria strumentalità dell'ASM Voghera Spa rispetto al Comune, che lega l'attività dello stesso soggetto agli interessi del Comune;

- che sono stati compiutamente espletati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e propedeutici all'affidamento con la prescelta modalità "in house";
- che conseguentemente l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di garantire maggiormente l'interesse pubblico convenendo con il presente atto, nelle forme previste dalla vigente normativa, l'affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, come di seguito specificato, ad ASM Voghera;

**DATO ATTO CHE**, con riferimento alla competenza dell'affidamento, in tempi ormai remoti, fu il D.Lgs 152/2006 ad introdurre la logica della gestione per ambiti nel ciclo dei rifiuti, ma la Regione Lombardia, con comunicazione della Direzione Generale reti e Servizi prot.17129 del 06.08.2007 *Chiarimento in merito all'organizzazione territoriale di gestione dei rifiuti urbani*, espresse la propria posizione circa la non individuazione degli ambiti multicomunali; la Regione si avvale dell'opzione ex art. 200, c. 7 D.Lgs 152/2006 di non individuare gli ambiti, purché il modello adottato rispettasse i principi ispiratori (di concorrenza e liberalizzazione), e così si affermava fossero le previsioni ex LR 26/2003 (come modificata ed integrata dalla LR 18/2006 e dalla LR 1/2009), cosicché era il singolo Comune a mantenere il ruolo di ente concedente / affidante, salva la facoltà dei Comuni di associarsi volontariamente ai fini di svolgimento del servizio su base territoriale più ampia. Ad oggi la Regione non ha provveduto ad individuare gli ambiti (per il ciclo dei rifiuti) obbligatoriamente previsti dall'art. 3bis, c. 1 DL 138/2011 entro il 30.06.2012, e dovrebbe a questo punto attendersi l'ivi previsto intervento sostitutivo del Governo ad individuare detti ambiti; per cui, non sussistendo alcun ente d'ambito, la competenza ad individuare le forme di gestione permane in capo al Comune.

**VALUTATA** la convenienza a procedere all'affidamento *in house* del ciclo dei rifiuti dal nostro Comune ad ASM Voghera S.p.A., ;

**DATO** altresì atto che il servizio in questione, anche per espressa disposizione normativa nella Legge Regionale n. 26/2003 e successive modifiche intitolata "*disciplina dei servizi di interesse economico generale : norme in materia di gestione dei rifiuti, energia, utilizzo sottosuolo e risorse idriche*", è servizio di interesse economico generale , secondo l'accezione europea , equivalente alla definizione del diritto interno di servizio pubblico locale ( in tal senso la Corte Costituzionale con sentenza 325/2010); pertanto, ex art.4, c.3 DL 95 / 2012, non si applicano le norme sulla c.d. spending review, approvata con il citato d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012, che espressamente prevede "*le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica*".

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 34 comma 13 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito in legge n. 221 del 17/12/2012 prevede che "*per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*".

- L'art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che: *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*.

**VISTA**, in tal senso, la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta nonché della congruità economica in termini di efficienza, efficacia e qualità del servizio, (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21 ed ex art. 192, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016), allegata alla presente sotto la lett. "B" quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge ;

**DATO ATTO** infine che il costo annuo del servizio, secondo la stima prevista nel contratto di servizio è in linea con gli attuali prezzi di mercato applicati sul territorio a livello provinciale;

**RAVVISATA** la competenza del Consiglio Comunale all'adozione della presente deliberazione, ex art.42, c.2 D.Lgs 267/2000 (*organizzazione dei servizi pubblici*).

**UDITI** gli interventi sinteticamente riportati:

Dopo una breve discussione il Presidente pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

**RITENUTO**, vista la scadenza del precedente contratto di affidamento, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

**VISTI:**

il D.Lgs. 267/2000;

Lo Statuto Comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

**ACQUISITI**, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- Il parere del Responsabile Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica , ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;
- Il parere del Responsabile Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;

con votazione unanime favorevole resa in forma palese,

**DELIBERA**

1. La presa d'atto delle premesse, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'affidamento (in house) dell'erogazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU ed assimilabili

indifferenziati del Comune di Brallo di Pregola (PV) ad ASM Voghera Spa con decorrenza dal 01/04/2018 per la durata di cinque anni, presso impianto autorizzato;

3. Di approvare la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta e della congruità economica in termini di efficienza, efficacia e qualità del servizio, (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21 ed ex art. 192 del D. Lgs n. 50/2106), allegata alla presente sotto la lett. "B" quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge, disponendo la pubblicazione sul sito internet del Comune e l'invio, in ottemperanza al Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-bis, all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata [osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it);

4. Di approvare lo schema di "contratto di servizio per l'erogazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e assimilabili indifferenziati del Comune di Brallo di Pregola", che si allega alla presente deliberazione sotto la lett. "A" quale parte integrante e sostanziale;

5. Di dare atto che il suddetto contratto si risolverà di diritto (ipso iure), qualora la continua evoluzione della normativa in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica lo rendesse inapplicabile;

6. Di demandare al Responsabile del Settore Competente l'assunzione di adeguato impegno di spesa sul bilancio esercizio 2018/2020, da formalizzare con successivi atti gestionali;

7. Di conferire mandato al Responsabile del Settore competente per l'approvazione e sottoscrizione in forma pubblico - amministrativa del contratto di servizio tra il Comune ed ASM Voghera, nel rispetto dei principi in materia (di *in house providing*,) per la durata di cinque anni, salva una diversa durata che in relazione all'evoluzione normativa dovesse imporsi;

8. Di autorizzare il competente Responsabile di servizio ad adottare le modifiche formali dell'allegato schema contrattuale che dovessero rendersi utili alla stipula.

Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole espressa ai sensi di legge

## DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D. Lgs. n. 267/2000.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.° 10 DEL 28/03/2018**

**OGGETTO** :AFFIDAMENTO IN HOUSE EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI INDIFFERENZIATI DEL COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA (PV) AD ASM VOGHERA SPA. APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 34 COMMI 21 E 22 DEL D. LGS. 18 OTTOBRE 2012, N. 179 ED ART. 192, COMMA 2 DEL D. LGS N. 50/2016. APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO.

**Parere di regolarità tecnica:**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in oggetto.

Brallo di Pregola, li **28/03/2018**

*Il Resp. Servizio Tecnico*  
F.to Re Geom. Silvano

.....  
**Parere di regolarità contabile:**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dell'atto in oggetto.

Brallo di Pregola, li **28/03/2018**

*Resp. Servizio Finanziario*  
F.to Tagliani Rag. Tiziana

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Christos Chlapanidas

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sandro Sciamanna

---

---

**DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17-4-18 al 1-5-18

Addi 17-4-18

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sandro Sciamanna

---

---

Copia conforma all'originale per uso amministrativo

Addi 17-4-18



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sandro Sciamanna

*Sandro Sciamanna*

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione :

- divenuta esecutiva il 28-3-18 per decorrenza dei termini di cui alla Legge 18/8/2000, n. 267:  
 Art. 134 Comma 3 per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione  
 Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addi 17-4-18

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sandro Sciamanna